



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 4 del 11/01/2012 -**  
**Determinazione nr. 60 del 11/01/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di officina e di carrozzeria per autoveicoli e simili.

**Società Carrozzeria primavera Snc di Santarossa Stefano & C.**, stabilimento sito in Azzano Decimo, via Villalta, n. 7.

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società **Carrozzeria primavera Snc di Santarossa Stefano & C.** con sede legale e operativa in via Villalta n. 7 in comune di Azzano Decimo, con nota del 28.10.11, ha presentato alla Provincia di Pordenone in data 03.11.11 (prot. n. 78349 del 04.11.11) domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e, contestualmente, domanda di modifica di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c. 8.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richiesti i pareri di competenza al Comune di Azzano Decimo (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, con nota prot. n. 79965 del 11.11.11.

Il Comune di Azzano Decimo ha espresso parere favorevole in merito alla pratica in oggetto con nota prot. n. 24382 del 13.12.11 (pervenuta in data 15.11.11 ed assunta al prot. n. 86466 del 15.12.11).

Con nota prot. n. 82350 del 23.11.11 (pervenuta in data 23.11.11 ed assunta al prot. n.82350 del 23.11.11) l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ha inviato il proprio parere in merito alla pratica in oggetto che è stato inoltrato per conoscenza alla Ditta con nota prot. n. 87944 del 22.12.11.

La Società svolge l'attività di officina di carrozzeria per autoveicoli e simili ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 699 del 09.06.2003 che comprende il punto di emissione E3 (cabina di verniciatura).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- installare un nuovo punto di emissione denominato E2 (pulizia attrezzature di lavoro)
- chiedere il rinnovo dell'autorizzazione regionale vigente per il punto di emissione E3 (cabina di verniciatura) e modificare la denominazione del punto in E1.

In data 11.08.2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" ed è entrato in vigore il 26.08.2010. Pertanto la presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi degli articoli 281 c. 1 e 269 c. 8 della normativa vigente.

## **2.Documenti**

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- a) relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- b) ortofoto scala 1:5000;
- c) estratto di P.R.G. Comunale;
- d) planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione; prospetto dei camini di espulsione.

## **3.Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161: "Attuazione della Direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006);
4. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
5. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
6. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
7. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
8. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).
9. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

#### 4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 01.12.11. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come **E1 (cabina di verniciatura/Forno di essiccazione)** **E2 (lavaggio pistole)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Azzano Decimo con nota datata 13.12.11 pervenuta il 15.12.11 (assunta al prot. n. 86466 del 15.12.11).

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La Ditta dichiara che l'attività di verniciatura prevede un consumo di solvente pari a 1.17 t/anno. Tale attività viene individuata **al punto 12 della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come "Finitura di autoveicoli con soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 t/anno".

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie di rispettare quanto previsto dalla **parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06**. Di conseguenza verranno applicati i limiti di cui al **punto 6.3 della Tabella 1, parte III, allegato III: "Finitura di autoveicoli"**.

Tutto ciò premesso

### IL DIRIGENTE DETERMINA

#### 1.Decisione

Di autorizzare la Società **Carrozzeria primavera Snc di Santarossa Stefano & C**, con sede legale e operativa in via Villalta n. 7 in comune di Azzano Decimo, alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- E1 (cabina di verniciatura/Forno di essiccazione - esistente);**
- E2 (lavaggio pistole - nuovo).**

#### 2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione E1 (cabina di verniciatura/Forno di essiccazione)</b>	<i>Portata: 18000 m<sup>3</sup>/h</i> <i>Quota dal p.c. : 6 m</i>
Polveri totali	3 mg/Nm <sup>3</sup>

- b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

<b>Punto di emissione E1 (cabina di verniciatura/Forno di essiccazione)</b>	
<b>Punto di emissione E2 (pulizia attrezzature da lavoro)</b>	<i>Portata: 750 m<sup>3</sup>/h Quota dal p.c. : 6 m</i>
<b>Consumo massimo di solvente: 1.46 t/anno*</b>	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06	
<b>Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente &gt; 0,5 tonn/anno</b>	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	50 mgC/Nm <sup>3</sup>
Valore limite per le emissioni diffuse	25% di input di solvente

- c) L'impianto **E2 (pulizia attrezzature da lavoro)** deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la modifica d'ufficio della stessa.
- d) Per il **nuovo punto E2** almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- f) **Per quanto riguarda i COV**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone:
- ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, le certificazioni analitiche secondo le indicazioni evidenziate al precedente punto e) **relative al nuovo punto di emissione E2;**
  - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi che deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime del nuovo punto di emissione E2. Esso deve contenere:
    - per il nuovo punto di emissione E2 i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare;
    - per i punti di emissione esistenti E1 i dati relativi all'intero anno solare di riferimento.

Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.

- g) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque

tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### 3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Devono essere utilizzati prodotti per la carrozzeria pronti all'uso il cui contenuto massimo di Composti Organici Volatili, espresso in g/l, rispetti i limiti indicati nell'allegato II, tabella 2, del D.Lgs. n. 161/2006 e s.m.i.
- b) Le tipologie e le caratteristiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a) devono essere documentabili agli organi di controllo fornendo le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati.
- c) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- d) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- e) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- f) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- g) Per il punto di emissione **E1, relativamente alle sostanze diverse dai COV**, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- h) Dopo il primo PGS inviato in seguito alla messa a regime del nuovo impianto E2, per i punti di emissione **E1 ed E2, relativamente ai COV**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente:
  - le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
  - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse.

Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.

- i) La società, fintanto che l'autorizzazione alle emissioni vigente non viene revocata (dalla data di messa in esercizio del nuovo punto E2) deve:
  - rispettare i limiti e le prescrizioni ivi previste per i camini che emettono sostanze diverse dai COV (in particolare effettuare annualmente le analisi di autocontrollo previste);

- compilare e inviare annualmente alla Provincia di Pordenone un piano di gestione solventi per i camini che emettono composti organici volatili.
- j) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi – Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione

- k) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- l) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

#### **4.Suggerimenti ed osservazioni**

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti.
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### **5.Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che

siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**6.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 11/01/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 11/01/2012 04:44:51

IMPRONTA: 77CB7B7571631C61B221142DD862BAF0909C5B116DE0B770B0E32D11F8C9929  
0909C5B116DE0B770B0E32D11F8C9929963E2487E9874DDC1B38F76272F2777F  
963E2487E9874DDC1B38F76272F2777FADE9F402BD67C537B004832843451F3D  
ADE9F402BD67C537B004832843451F3D575691390585BC5A4B884026B1177FBD